

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P722/4109 sott. 44/B

Roma, 14 giugno 2001

OGGETTO: Discoteche all'aperto - Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando Provinciale VV.F., si fa presente che il D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 che in atto regola il servizio di vigilanza antincendio reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone", il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.